

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1984

Equiparazione della denominazione dei diplomi post-laurea e post-secondari in neurofisiopatologia e in neurofisiologia clinica

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, lo studio delle funzioni cerebrali, sia in condizioni di normalità che patologiche, ha avuto enorme impulso a seguito della scoperta possibilità di moltiplicare enormemente, mediante apposite complesse apparecchiature di rilevazione, i bassissimi voltaggi dei potenziali elettrici cellulari.

Il corretto uso di tali apparecchiature implica, oltre la conoscenza dei principi biologico-funzionali e quindi dei dati anatomo-fisiologici da cui discendono, importanti apprendimenti teorico-pratici dei principi di elettricità biologica, di elettronica, di statistica medica e generale, eccetera. In altre parole, come per altre fondamentali branche della medicina, anche in questo campo si è imposta l'esigenza di preparare personale tecnico-operativo capace di adeguatamente coadiuvare gli specialisti, medici e bioingegneri, nel ramo dell'impiego della sofisticata, costosa e preziosa strumentazione destinata allo studio dei feno-

meni bioelettrici del complesso sistema nervoso umano (ed anche delle diverse specie animali a scopo di studio).

Da questa esigenza sono scaturiti, già in base ai precedenti ordinamenti didattici (testo unico del 1933) e ancor meglio all'attuale decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nell'ambito delle scuole dirette a fini speciali, i corsi per i diplomi post-secondari per l'esercizio di una professione di formazione culturale universitaria a chiara impronta tecnico-sanitaria.

L'esigenza di tali operatori tecnico-sanitari è stata sentita, in particolare, anche dal legislatore della riforma ospedaliera del 1968 e dei relativi decreti applicativi (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969 e articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979), che, nello stabilire il ruolo del personale tecnico ospedaliero, lasciava ampio spazio al riconoscimento di tale tipo

di operatori professionali, senza tuttavia specificarne le denominazioni e le competenze.

Di conseguenza, le diverse Università italiane, hanno dato vita, da un lato, a scuole dirette a fini speciali per la formazione di tali tecnici (vedasi Roma, Bologna, Pavia, Ancona), sia pure con denominazioni differenti: tecnici di neurofisiologia clinica (vedasi Pavia, Roma-Cattolica) e tecnici di neurofisiopatologia (vedasi Bologna, Ancona), dall'altro, a scuole di specializzazione post-laurea, anche qui con differenti denominazioni (vedasi Pavia, Roma-Cattolica, Genova, Messina).

Stante l'identità delle esigenze, in sede universitaria si è già addivenuti alla uniformazione dei piani di studio, ma non delle denominazioni, sia a livello di scuole a fini speciali (tecnici) che di specializzazione (specialisti laureati). Talchè i relativi diplomi hanno valore abilitante alle corrispondenti professioni; ovvero di titolo per l'ac-

cesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego, « per i quali non sia previsto il diploma di laurea » (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982).

Così stando le cose, poichè nella legislazione statale e regionale talvolta si fa riferimento alla denominazione di neurofisiopatologia e tal altra a quella di neurofisiologia clinica, senza ulteriori motivazioni tecnico-filologiche vista l'inesistenza di differenziazioni sostanziali di formazione professionale, con il presente disegno di legge si propone di eliminare ogni possibile dubbio giuridico-istituzionale statuendo che tali professionalità e denominazioni specifiche, ove scaturiscano dalla frequenza a scuole di specializzazione universitaria post-laurea, e a scuole dirette a fini speciali post-secondarie che hanno la stessa impostazione e finalità, sono da considerare ad ogni effetto equivalenti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le denominazioni dei diplomi in neurofisiopatologia o neurofisiologia clinica, conseguiti in scuole di specializzazione post-laurea ed in scuole dirette a fini speciali universitarie post-secondarie, secondo quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sono ad ogni effetto equivalenti.